

Prot. RF/2022/0111377
del 25/11/2022

AVVISO DI DEPOSITO
DELL'ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48 D.Lgs. n. 104/2010

Per la **Sig.ra Azzurra Galossi**, nata a Roma l'11/10/1988, c.f. GLSZRR88R51H501S, residente in Roma, via Prenestina 378, 00171 RM rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso straordinario dall'**Avv. Domenico Ricci** del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Frascineto 13, 00173 RM, PEC domenicoricci@ordineavvocatiroma.org, presso il quale è elettivamente domiciliata.

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Piazza del Campidoglio 1, 00184, PEC protocollo.notifica.attgiudiziari@pec.comune.roma.it, con l'**Avv. Antonio Emmolo**;

-resistente-

e

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 3, PEC protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it, nonché c/o la PEC protocollo.notifica.attgiudiziari@pec.comune.roma.it;

-resistente-

e

la **Sig.ra Azzurra MARINELLO**, nata a Roma il 28/11/1992, C.F. MRNZRR92S68H501D, residente in Roma Via Giannetto Valli 95, pal. B14 (posizione in graduatoria 2735, punteggio 10,000)

-controinteressata-

AVVISA

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Piazza del Campidoglio 1, 00184, PEC protocollo.notifica.attgiudiziari@pec.comune.roma.it, con l'**Avv. Antonio Emmolo**;

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 3, PEC protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it, nonché c/o la PEC protocollo.notifica.attgiudiziari@pec.comune.roma.it;

la **Sig.ra Azzurra MARINELLO**, nata a Roma il 28/11/1992, C.F. MRNZRR92S68H501D, residente in Roma Via Giannetto Valli 95, pal. B14 (posizione in graduatoria 2735, punteggio 10,000)

di aver depositato presso la Segreteria del T.A.R. Lazio, l'atto di costituzione per la trasposizione in sede giurisdizionale del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, promosso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 570/2022, prot. n. 23094/2022, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente capitolino in data 22 marzo 2022, concernente la "*Rettifica della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1028/2021 del 05.07.2021 (prot. n. GB/55883/2021)*"; dell'Allegato A alla D.D. denominato "*Graduatoria di merito rettificata*" finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; dell'Allegato B alla D.D. denominato "*Elenco nominativo dei candidati idonei ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo l'ordine di graduatoria*"; dell'Allegato C denominato "*Elenco candidate con punteggio rettificato*", nella misura in cui il nominativo della ricorrente non compare nell'allegato medesimo non essendosi vista rettificare da parte dell'Amministrazione, né dalla Commissione esaminatrice il relativo

punteggio, nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso, coevo, successivo e/o consequenziale, noto e non noto all'istante comunque lesivo.

L'anzidetto atto di costituzione viene di seguito trascritto:

T.A.R. PER IL LAZIO – ROMA

Atto di costituzione

a seguito di istanza di trasposizione

in sede giurisdizionale del ricorso straordinario

con istanza cautelare

Per: la **Sig.ra Azzurra Galossi**, nata a Roma l'11/10/1988, c.f. GLSZRR88R51H501S, residente in Roma, via Prenestina 378, 00171 RM rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso straordinario dall'**Avv. Domenico Ricci** del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Frascineto 13, 00173 RM, PEC domenicoricci@ordineavvocatiroma.org, presso il quale è elettivamente domiciliata.

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Piazza del Campidoglio 1, 00184, PEC protocollo.notifica.attgiudiziari@pec.comune.roma.it, con l'**Avv. Antonio**

Emmolo;

-resistente-

e

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 3, PEC protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it, nonché c/o la PEC protocollo.notifica.attgiudiziari@pec.comune.roma.it;

-resistente-

e

la **Sig.ra Azzurra MARINELLO**, nata a Roma il 28/11/1992, C.F. MRNZRR92S68H501D, residente in Roma Via Giannetto Valli 95, pal. B14 (posizione in graduatoria 2735, punteggio 10,000)

-controinteressata-

....

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

della Determinazione Dirigenziale n. 570/2022, prot. n. 23094/2022, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente capitolino in data 22 marzo 2022, concernente la "*Rettifica della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1028/2021 del 05.07.2021 (prot. n. GB/55883/2021)*"; dell'Allegato A alla D.D. denominato "*Graduatoria di merito rettificata*" finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; dell'Allegato B alla D.D. denominato "*Elenco nominativo dei candidati idonei ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo l'ordine di graduatoria*"; dell'Allegato C denominato "*Elenco candidate con punteggio rettificato*", nella misura in cui il nominativo della ricorrente non compare nell'allegato medesimo non essendosi vista rettificare da parte dell'Amministrazione, né dalla Commissione esaminatrice il relativo punteggio. nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso, coevo, successivo e/o consequenziale, noto e non noto all'istante comunque lesivo.

Premesso

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato a Roma Capitale ed al Dipartimento ORU il 19/07/2022 ed alla controinteressata il 20/07/2022 la Sig.ra GALOSSÌ ha chiesto l'annullamento previa sospensiva degli atti di cui in epigrafe.

È stata presentata opposizione ex art. 10 DPR 1199/71 da parte dell'Amministrazione resistente per la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, ricorso del seguente tenore:

ILL.MO PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

EX ART. 8 D.P.R. N. 1199/1971

per

La **Sig.ra Azzurra GALOSSÌ**, nata a Roma l'11/10/1988, c.f. GLSZRR88R51H501S, residente in Roma, via Prenestina 378, 00171 RM rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce, dall'**Avv. Domenico RICCI** del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Frascineto 13, 00173 RM, PEC domenicoricci@ordineavvocatiroma.org, presso il quale è elettivamente domiciliata.

Si dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC domenicoricci@ordineavvocatiroma.org o Fax 06/72670702;

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Piazza del Campidoglio 1, 00184, PEC protocollo.notifica.attgiudiziari@pec.comune.roma.it;

-resistente-

e

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 3, PEC protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it, nonché c/o la PEC protocollo.notifica.attgiudiziari@pec.comune.roma.it;

-resistente-

e

la **Sig.ra Azzurra MARINELLO**, nata a Roma il 28/11/1992, C.F. MRNZRR92S68H501D, residente in Roma Via Giannetto Valli 95, pal. B14 (posizione in graduatoria 2735, punteggio 10,000)

-controinteressata-

*** ***** **

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

della Determinazione Dirigenziale n. 570/2022, prot. n. 23094/2022, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente capitolino in data 22 marzo 2022, concernente la "*Rettifica della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1028/2021 del 05.07.2021 (prot. n. GB/55883/2021)*"; dell'Allegato A alla D.D. denominato "*Graduatoria di merito rettificata*" finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; dell'Allegato B alla D.D. denominato "*Elenco nominativo dei candidati idonei ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo l'ordine di graduatoria*"; dell'Allegato C denominato "*Elenco candidate con punteggio rettificato*", nella misura in cui il nominativo della ricorrente non compare nell'allegato medesimo non essendosi vista rettificare da parte dell'Amministrazione, né dalla Commissione esaminatrice il relativo punteggio. nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso, coevo, successivo e/o consequenziale, noto e non noto all'istante comunque lesivo.

In fatto

La Sig.ra Azzurra GALOSSÌ è laureata in Scienze dell'Educazione conseguita presso l'Università degli Studi di Roma Tre il 04/07/2011.

La medesima ha partecipato alla procedura di selezione, indetta con D.D. n. 1590 il 03 agosto 2018 dal comune di Roma, per la formazione di una graduatoria per l'individuazione di personale da assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, per le supplenze presso gli Asili Nido di Roma Capitale, per il profilo professionale di educatore di Asilo Nido e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 *quater* della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

La graduatoria, in particolare, viene utilizzata sia per il conferimento di incarichi di supplenze, a tempo determinato *full time* o *part time*, secondo le specifiche esigenze emergenti di volta in volta, sia per i processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, comma 228 *quater* della L. 208/2015.

La selezione è avvenuta per titoli professionali e di servizio, integrati da una prova teorico-pratica. _Ai sensi dell'art. 3 del Bando di selezione, rubricato '*Valutazione dei titoli*' per i '*titoli di cultura*' (ovvero, quelli ulteriori al titolo di studio costituente il requisito per l'ammissione alla selezione) venivano attribuiti 0,50 punti per il conseguimento di Master post universitari di I e II livello e 3 punti per il precedente inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asili Nido. L'art. 5 del Bando limitava, inoltre, l'accesso ai processi di assunzione con contratto a tempo indeterminato al conseguimento nella prova di esame teorico-pratica di un punteggio non inferiore a 7 punti.

La ricorrente presentava la domanda Prot. G. 2018-65086 del 10.08.2018 indicando, secondo i requisiti di Bando, il possesso di vari titoli di cultura, tra cui Laurea Magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi ed un Master Biennale in Pedagogia familiare effettuato presso l'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, nonché, quale "*Titoli di servizio*" l'inserimento in una graduatoria già utilizzata dal Comune di Roma per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 3 del Bando.

La ricorrente risultava infatti già inserita nella graduatoria di cui alla procedura selettiva pubblica relativa al reperimento di supplenti da impiegare presso gli Asili Nido e le scuole dell'infanzia, di cui alla D.D. n. 2355 del 07/12/2015 pubblicata all'Albo Pretorio rep. 2017/37284.

All'esito dei lavori della Commissione esaminatrice, con provvedimento n. 2247 del 18/12/2020 (prot. GB/112380/2020) venivano disposte le ammissioni, anche con riserva e le esclusioni dei candidati, sia in relazione all'approvazione della graduatoria di merito, sia in relazione all'individuazione dei candidati idonei all'accesso con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'art. 3 del Bando della procedura prevedeva per i candidati che intendevano richiedere un riesame del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli la presentazione di una motivata istanza di riesame, entro 10 gg dalla data di pubblicazione del punteggio.

In data 22/12/2020, la ricorrente presentava istanza di rettifica del punteggio *ex art. 3 del Bando*, per l'attribuzione degli ulteriori 3.5 punti, quali **0,5 punti per il possesso del Master post universitario**, di cui all'art. 3 'Titoli di cultura', lett. e), nonché **3 punti per il precedente inserimento in graduatoria**, di cui alla stessa disposizione, nella sezione Titoli professionali e di servizio', n. 1). L'Amministrazione comunicava provvedimento di reiezione prot. 22702 del 12/08/2021, non motivandolo in alcun modo, limitandosi ad evidenziare che *"..la commissione fa presente di aver riesaminato i titoli suindicati e non poter accogliere l'istanza in esame."*

Peraltro, considerato l'elevato numero di istanze di riesame pervenute, nelle more del procedimento di valutazione delle stesse, veniva disposta dapprima la sospensione della graduatoria di merito di cui alla D.D. n. 2247 del 18/12/2020 e, successivamente, con la Determinazione Dirigenziale N. Rep. GB/1028/2021 e N. Prot. GB/55883/2021 approvata la graduatoria finale, che veniva pubblicata sull'Albo pretorio on-line n. 2021/16132 il 05/07/2021. Come evidenziato anche nella nota n. 115462 del 28 dicembre 2020 del Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale le suddette richieste di riesame del punteggio dei concorrenti erano incentrate, per la quasi totalità, sulla mancata attribuzione del punteggio relativo ai titoli professionali e di servizio dell'art. 3 del Bando, di cui sopra.

La ricorrente risultava inserita nella graduatoria finale di cui alla D.D. Prot. GB/55883/2021 del 05/07/2021 nell'elenco dei candidati idonei all'accesso ai processi di assunzione a tempo determinato ed indeterminato (con un punteggio di 9,4 nella prova scritta), nella posizione 2945, con il punteggio complessivo di 9.900.

A seguito di numerosi ricorsi in sede giurisdizionale e diversi provvedimenti cautelari del TAR Lazio il Dipartimento Risorse Umane, a mezzo della impugnata D.D. del 22 marzo 2022, rettificava la citata graduatoria attribuendo, tuttavia, nuovamente alla ricorrente, a differenza di altri candidati nella stessa identica situazione, lo stesso punteggio della precedente graduatoria, non riconoscendo, di nuovo, i predetti *titoli* e perdendo, così, l'assegnazione del punteggio totale, che avrebbe diritto di conseguire, di 13,40000, che la farebbe avanzare notevolmente in graduatoria.

La graduatoria impugnata relativa al punteggio attribuito alla ricorrente nel corso della procedura di selezione, è manifestamente illegittima, ingiusta, iniqua, arbitraria e contraria al diritto, nonché viziata per eccesso di potere, nelle sue forme sintomatiche, chiedendosene l'annullamento in sede giudiziaria, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti prodromici e/o presupposti, per i seguenti

Motivi

Violazione del Bando della procedura di selezione (artt. 2-3 e 5) e conseguente *eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione e/o motivazione apparente; manifeste iniquità ed ingiustizia dell'atto; violazione dei principi del buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'Amministrazione ex art. 97 cost.; disparità di trattamento e manifesta ingiustizia dell'atto*

Si impugna la graduatoria finale di rettifica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 570/2022, prot. n. 23094/2022 del 22 marzo 2022, in quanto affetta da evidenti vizi di violazione di legge (nello specifico, delle disposizioni del Bando) e da eccesso di potere.

Come esposto sopra, l'art. 3 del Bando di selezione, disciplinante la '*Valutazione dei titoli*' dei candidati, per quelli di cultura, attribuisce 0,50 punti per il conseguimento di Master post universitari di I e II livello.

La ricorrente ha espletato un Master post universitario in Pedagogia Familiare presso l'INPEF, Ente accreditato MIUR, risultante dal Certificato di competenze rilasciato dall'Ente il 18/03/2016, ed attinente al profilo professionale concorsuale, di cui alla lett. e) "*Master post universitari di I e II livello*" dell'articolo citato.

Si tratta di un titolo rilasciato all'esito di un percorso di formazione biennale che è riconosciuto dall'Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari.

Ebbene, l'Amministrazione ha eluso completamente il possesso di tale requisito della ricorrente, negando l'attribuzione del relativo punteggio, sia in sede di approvazione della graduatoria di merito, sia successivamente in sede di riesame della domanda e di rettifica della graduatoria di merito, determinando quindi pregiudizio all'istante in ordine all'esatto e corretto collocamento in graduatoria, sulla base dei titoli di cultura da quest'ultima effettivamente posseduti.

Il punteggio determinato dall'Amministrazione è altresì inficiato dalla mancata valutazione del titolo relativo all'inserimento della ricorrente nella precedente graduatoria di Roma Capitale, di cui all'art. 3 del Bando 'Titoli professionali e di servizio', n. 1), inerente la procedura selettiva in esame.

Nella domanda di partecipazione infatti la medesima ha dichiarato gli estremi della pubblicazione dell'Albo Pretorio (2017/37284 del 07/12/2017), richiamando la disposizione del Bando nella individuazione e specificazione del possesso del requisito (art. 3, "Titoli professionali e di servizio", n. 1)), il quale, tuttavia, non è stato preso in considerazione dall'Amministrazione, sulla base della considerazione che sarebbe stato indicato un provvedimento "non individuabile", ovvero gli estremi dell'Albo pretorio rep. 2017/37284 e non quelli della Determina n. 2355 del 07/12/2015, determinando, in tal modo, un ulteriore detrimento del punteggio complessivo, pari a 3 punti in meno.

La valutazione dell'Amministrazione è eccessivamente formalistica basandosi l'istruttoria, di fatto, su un banale "errore" commesso dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda, che non altera (o

non dovrebbe farlo), il contenuto sostanziale dell'istanza, essendo il requisito di specie, non solo pienamente posseduto dall'istante ai sensi dell'art. 3, II comma del Bando di procedura, entro il termine previsto di domanda, ma esplicito e riportato specificatamente, con valore dichiarativo ai sensi del DPR 445/2000, dalla stessa, la quale, infatti, nella domanda chiaramente ha indicato *“l’inserimento in graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termini nel profilo professionale di educatore di Asili Nido”*.

L'art. 3, comma 2 del Bando dispone in particolare che *“I titoli di cultura, di servizio e professionali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l’inoltro delle domande di ammissione alla procedura selettiva e dovranno essere dichiarati, ove posseduti e per le finalità di cui alla presente procedura selettiva, nella domanda di partecipazione, ai sensi del DPR 445/2000 ss.mm.ii.”*

Dal chiaro tenore della normativa del Bando citata si evince, dunque, come essenziale ai fini della ammissione in graduatoria sia il possesso del titolo, conseguito precedentemente alla scadenza del Bando e la relativa attestazione del dichiarante ai sensi del DPR 445/2000, spettando poi all'Amministrazione, in sede di verifica, controllarne l'effettivo ricorrenza (art. 3, III comma).

Peraltro, alcuna richiesta integrativa è stata comunicata all'istante riguardante l'eventuale rettifica o chiarimenti in ordine alla domanda, essendo evidente come la stessa sia incorsa in un errore certamente scusabile, riportando gli estremi dell'Albo pretorio di pubblicazione dell'atto (e specificando comunque il possesso del titolo) e non quelli invece della Determinazione Dirigenziale. Tra l'altro, nessuna disposizione del Bando chiariva se effettivamente i concorrenti dovessero specificare nella domanda, ai fini del possesso del requisito in esame, gli estremi della Determina Dirigenziale, piuttosto che quelli relativi alla pubblicazione della relativa graduatoria, generando in tal modo confusione.

L'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/90 stabilisce espressamente come sia infatti dovere dell'Amministrazione procedente accertare i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari e la stessa *“può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”*, nell'ottica del principio di buona fede, leale ed equa collaborazione nei rapporti tra il cittadino privato e la pubblica amministrazione disciplinato, a sua volta, dal comma 2 bis dell'art. 1 della legge sul procedimento.

Proprio sulla base di tale principio, con riguardo al requisito in esame (ovvero, dell'inserimento della ricorrente nella precedente graduatoria di Roma Capitale) diverse Ordinanze cautelari del TAR del Lazio (tra cui, ad esempio, la n. 6155/2021, parte ricorrente "GRILLI") hanno ordinato all'Amministrazione di attivare il "soccorso istruttorio", ai sensi dell'art. 6 citato, in linea con l'indirizzo prevalente della magistratura amministrativa (tra queste, *ex multis*, cfr. *Consiglio di Stato, Sez. V, 22 Novembre 2019, N. 7975*), riconoscendo all'istante il predetto requisito ai fini della rettifica del punteggio in graduatoria; correzione che, nel caso di specie, è stata effettuata per innumerevoli altri candidati e che ha dunque determinato l'Amministrazione alla promulgazione della nuova graduatoria di merito, oggetto di impugnativa.

E' evidente peraltro che la Determina risulta parimenti viziata, con riguardo alla posizione in graduatoria della Sig.ra GALOSSO, da manifesta *disparità di trattamento* e ingiustizia dell'atto rispetto agli altri concorrenti nella medesima posizione di fatto e diritto, per i quali lo stesso requisito è stato riconosciuto, con la conseguente rettifica del relativo punteggio.

Da ultimo il provvedimento risulta apertamente viziato da mancanza di motivazione e/o motivazione apparente non dando alcun risalto alle doglianze della ricorrente in sede di riesame della domanda, con il provvedimento di reiezione dell'istanza medesima prot. 27702 del 12/08/2021, che risulta infatti privo di qualsiasi motivazione (anche apparente) minando, in tal modo, ancora una volta le basi di un corretto, sano, informato, significativo ed equilibrato rapporto con il privato, secondo i principi sopra richiamati, nonché a detrimento e compressione dei suoi diritti di partecipazione e difesa.

Sull'istanza cautelare di sospensiva

Il *fumus boni iuris* risulta palese e sussistente. Infatti, l'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale - requisito che è stato riconosciuto ad altri concorrenti in identica situazione di fatto e diritto, a cui consegue l'attribuzione dei 3 punti aggiuntivi, illegittimamente non considerato nella graduatoria rettificata - è agevolmente reperibile nella D.D. n. 2355 del 07/12/2015, pubblicata nell'Albo Pretorio Rep. 2017/37284 (indicata anche l'Avviso di Pubblicazione bandi Settore Educativo Scolastico di Roma Capitale del 07/08/2018, indicante gli estremi delle Determine). Anche in relazione al mancato

riconoscimento del Master post universitario in Pedagogia Familiare presso l'INPEF, si tratta di un *Ente accreditato MIUR*, risultante dal Certificato di competenze rilasciato dall'Ente il 18/03/2016, ed attinente al profilo professionale concorsuale, per cui l'omessa considerazione del requisito di specie si appalesa palesemente illegittima.

Risulta, allora evidente anche il *periculum in mora* poiché la ricorrente, oltre a non poter scegliere in via prioritaria rispetto alle altre candidate quale contratto a termine stipulare, vedrebbe sfumare la possibilità di una pronta stabilizzazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Quanto sopra, con notevole probabilità di essere stabilizzata in tempi stretti anziché attendere, purtroppo, detta stabilizzazione *sine die*.

Istanza di integrazione del contraddittorio

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di contro interessate pari ad uno, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzarsi la notificazione per pubblici proclami anche con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati, sul sito istituzionale di ROMA CAPITALE.

Tanto esposto in fatto e considerato in diritto, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede, che

P.Q.M.

voglia l'Ecc.mo Presidente della Repubblica, previa sospensiva, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il/i provvedimenti impugnato/i rettificando il punteggio in graduatoria della ricorrente, attraverso il riconoscimento dei titoli di cui in narrativa e/o comunque ordinarne la rettifica all'amministrazione procedente.

Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali oltre Iva e Cpa come per legge

In via istruttoria, si chiede il deposito di tutti gli atti del procedimento.

Si allegano atti e documenti come da separato indice, con ogni più ampia riserva di integrazione e produzione.

Si dichiara che il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi ed applica il contributo unificato ordinario che è pari a € 650,00.

Con osservanza.

Roma, 19 luglio 2022

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Azzurra GALOSSÌ, come rappresentata e difesa, intendendo insistere nel ricorso, si

COSTITUISCE

in giudizio con il presente atto innanzi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma richiamando e riproponendo in questa sede le difese, domande, conclusioni e istanze tutte svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto e *supra* trascritto, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati nei termini indicati, previa adozione delle misure cautelari ivi richieste.

Si allega documentazione come da separato indice.

Roma, 21 ottobre 2022

Avv. Domenico Ricci

Tanto si comunica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e 48 del D.Lgs. n. 104/2010.

Avv. Domenico Ricci